
Informazioni ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21 novembre 2018, pag. 39)

Trattamento: Domande di accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative

1. Identità del titolare del trattamento

Unità Accesso ai documenti,
Direzione della comunicazione,
Corte di giustizia dell'Unione europea
L-2925 Lussemburgo
Documents.Access@curia.europa.eu

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Posta elettronica: DataProtectionOfficer@curia.europa.eu

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento

Gestione delle domande di accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative.

Basi giuridiche:

Articolo 15, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'11 ottobre 2016, relativa all'accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (GU C 445 del 30 novembre 2016, pag. 3).

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1544545531312&uri=CELEX:32016D1130\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1544545531312&uri=CELEX:32016D1130(01))

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati

Personale dell'Unità Accesso ai documenti (ricevimento delle domande iniziali e delle domande di conferma).

Domande iniziali: Autorità legittimate a decidere sulla risposta da fornire a una domanda iniziale d'accesso a un documento (e loro collaboratori) ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5 della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'11 ottobre 2016, relativa all'accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative.

Domande di conferma: Autorità legittimate a decidere sulla risposta da fornire a una domanda di conferma d'accesso a un documento (e loro collaboratori) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'11 ottobre 2016, relativa all'accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative.

Inoltre, i dati raccolti possono essere comunicati ad altri destinatari in casi particolari:

- L'OLAF in caso di indagine svolta in esecuzione del regolamento n. 1073/1999 e della decisione della Corte di giustizia del 26 ottobre 1999.
- Il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1725.
- Il responsabile della protezione dei dati dell'istituzione a norma degli articoli 43 e 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2018/1725.
- Il Mediatore europeo nella misura necessaria al trattamento di una denuncia presentatagli (articolo 228 TFUE).

5. Periodo di conservazione

I dati personali sono conservati per un periodo di almeno dieci anni a partire dalla fine dell'anno civile di iscrizione della domanda iniziale o, ove applicabile, della domanda di conferma.

6. Diritto di accesso ai dati e di rettifica e cancellazione

Ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 2018/1725, l'interessato può accedere ai propri dati e, se necessario, farli rettificare o cancellare.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1725&qid=1544545164725>

7. Diritto di adire il garante europeo della protezione dei dati

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) n° 2018/1725 ha il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (Articolo 63 paragrafo 1).